

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3309

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MOSCATELLI

Annunciata il 21 novembre 1957

Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Alto Verbano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il territorio dell'Alto Verbano è ripartito amministrativamente in ventun comuni, con estensione complessiva di ettari 37.060 e con una popolazione stabile di quasi 50.000 unità. È un territorio che fonda la sua economia sulla industria e sul turismo lungo la fascia costiera del Lago Maggiore, mentre nell'entroterra non si rintracciano altro che forme primitive d'agricoltura, affiancate da scarse attività commerciali e artigianali. Senonché da alcuni anni l'industria locale attraversa una acuta crisi, in modo particolare nel settore tessile che era il più sviluppato; ed il turismo, allo stato attuale, non costituisce ancora una fonte di ricchezza capace di risollevarle le condizioni depresse della zona.

Per eliminare o quantomeno attenuare questa depressione occorre assumere in luogo iniziative concrete, aderenti alle necessità peculiari della regione: perciò la presente proposta di legge contempla l'istituzione di un apposito Ente, giuridicamente abilitato ad adottare ogni misura idonea a rinvigorire l'economia verbanese nei tre settori che si prospettano suscettibili di maggior sviluppo: turismo, industria, agricoltura.

Nell'Alto Verbano il turismo non ha raggiunto ancora un'efficienza pari alle effettive possibilità della zona. I centri abitati della costa, ad eccezione forse di Pallanza, non possiedono un'adeguata attrezzatura per accogliere la massa di forestieri che indubbiamente vi affluirebbe qualora la ricettività

fosse accresciuta. Le condizioni dei paesi dell'entroterra sono poi del tutto negative, benché si tratti di località dotate di notevoli attrattive naturali che, convenientemente valorizzate, richiamerebbero larghe correnti turistiche.

Occorre quindi risolvere anzitutto il problema della scarsa ricettività, sia favorendo la costruzione di alberghi d'ogni categoria, sia promuovendo iniziative di carattere popolare, quali l'attrezzatura di campeggi, gli ostelli per la gioventù, ecc.

Ma a nulla varrebbe l'assunzione d'iniziativa in tal senso se nello stesso tempo non si dovesse provvedere alla sistemazione di numerose strade di non trascurabile importanza anche agli effetti turistici, delle quali talune attualmente rappresentano un vero e proprio pericolo per chi vi si avventura: così, ad esempio, la strada della Val Cannobina, che congiunge la sponda del Lago Maggiore con la Val Vigezzo, o la strada Cannero-Viggiona-Trarego, o la strada Pallanza-Cavandone-Fondotoce, o la strada panoramica Ghiffa-Deccio-Gonte di Oggebbio, ed infine la strada Cossogno-Cicogna. Questa ultima è indispensabile anche in vista della istituzione d'un Parco nazionale in Valgrande, altra iniziativa turistica di sicuro successo, la cui realizzazione non può non rientrare nel programma di valorizzazione della zona. Al miglioramento della viabilità deve poi corrispondere un miglioramento dei servizi di trasporto, che attualmente presentano gravi

deficenze ed inconvenienti. Premesso che il prezzo di codesti servizi è tra i più alti praticati in Italia (circa 15 lire al chilometro), va segnalato che a tale costo elevato non corrisponde un funzionamento altrettanto apprezzabile. Le linee sono quasi tutte insufficientemente servite, al punto che centri lacustri come Ghiffa, Oggebbio, Cannero, e Cannobio non sono più collegati con Verbania dopo le ore 20,30, nemmeno durante la stagione estiva; che manca del tutto il collegamento tra Verbania e talune sue frazioni, come Biganzolo e Cavandone, che in genere i collegamenti di Verbania con tutti i paesi, ed in specie con quelli dell'entroterra, sono infrequenti; che gli autopulman adibiti ai servizi di linea sono quasi tutti di modello antiquato, sui quali è penoso viaggiare. Oltre a ciò, si verificano nella combinazione degli orari casi che sarebbero ridicoli, se non si svolgessero a danno degli utenti: vi sono corriere che partono un minuto prima che approdi un battello o che arrivi una corriera gestita da altra società, per modo che vengono a mancare coincidenze essenziali; non si comprende la ragione di siffatte stranezze se non attribuendole a forme infantili di concorrenza tra le società che gestiscono i diversi servizi. È quindi indispensabile che le gestioni private di pubblici servizi siano quantomeno obbligate ad espletare le loro mansioni tenendo conto delle esigenze degli utenti, in attesa che venga eliminata l'incongruenza di concedere a privati la gestione dei pubblici servizi di trasporto.

Oltre alle esemplificazioni sinora portate non è il caso in questa sede di esaminare altri aspetti del complesso problema turistico verbanese: sarà di competenza dell'istituendo Ente lo studio particolare d'ogni situazione e la conseguente adozione delle provvidenze del caso.

Altro scopo dell'Ente consiste nella redazione e nel coordinamento dei piani regolatori degli abitati. Con ciò l'Ente non si sostituirà alle Amministrazioni comunali, ma contribuirà anzi e metterle in grado di superare quelle difficoltà d'ordine tecnico che spesso le intralciano nella attuazione di questo compito. E nello stesso tempo potrà coordinare le iniziative locali in materia, in modo da volerle tutte al conseguimento dell'interesse comune.

Nel settore agricolo, l'Alto Verbano presenta in forma accentuata tutti gli aspetti negativi che si riscontrano un po' dovunque nelle regioni montane: i terreni sono poveri e di scarsa capacità produttiva, i sistemi

culturali sono antiquati, la proprietà è eccessivamente frazionata, col conseguente frazionamento della produzione non sostenuta da forme di vendita collettiva — ad esempio a mezzo di cooperative — il che impedisce lo smercio dei prodotti a prezzi sufficientemente remunerativi. Inoltre la pessima viabilità impone forti spese di trasporto che rendono antieconomica la produzione agricola locale.

Particolarmente miserabile è la situazione della Val Cannobina, dove la popolazione è costretta all'esodo verso i centri urbani o all'emigrazione in Svizzera, perché ormai in luogo sono venute meno le più elementari condizioni di vita.

Peraltro la popolazione agricola rappresenta ancora il 35 per cento circa della popolazione attiva, ma la percentuale è destinata ad abbassarsi a causa dell'accennato fenomeno di spopolamento. Per arrestare questo fenomeno non sono valse — com'era prevedibile — le leggi a favore della montagna, leggi che, malgrado l'apparenza, non mirano affatto a porvi rimedio, ma anzi partono dal presupposto che l'esodo delle popolazioni montane sia un male necessario e inevitabile. Sappiamo tutti quali interessi si celano dietro questa concezione volutamente erronea, né è il caso di ribadire qui gli argomenti già addotti a suo tempo per dimostrarne la tendenziosa falsità. È opportuno, invece, constatare che anche le inadeguate leggi vigenti hanno trovato scarsa applicazione, ragion per cui la presente proposta di legge persegue quantomeno il fine di rendere operanti le disposizioni già sancite in materia. Perciò all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Alto Verbano deve essere riconosciuta la qualità di Ente di bonifica montana, mentre i territori di cui trattasi devono essere classificati come comprensorio di bonifica, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Quindi l'Ente dovrà studiare ed attuare tutta una serie di iniziative, tra cui quelle enunciate nella sommaria elencazione seguente:

a) sviluppo della rete stradale, non soltanto riguardo ai già menzionati collegamenti del fondo valle e della costa, ma anche a quelli con le frazioni sparse, i valichi, gli alpeggi;

b) miglioramento degli impianti irrigui, degli acquedotti per usi igienici e domestici, delle fognature, degli impianti di teleferiche;

c) assistenza tecnica e finanziaria ai montanari, per la costruzione ed il riassetto

dei loro impianti rurali (case coloniche, stalle razionali, ecc.) e per il miglioramento della produttività dei loro terreni adibiti a seminativo, a prato, a pascolo, per la rigenerazione dei loro boschi deteriorati, per lo sviluppo della zootecnia;

d) istituzione di forme associative per l'acquisto e la vendita dei prodotti, per l'irrigazione, ecc.;

e) costruzione di edifici di interesse collettivo;

f) costruzione di campi sperimentali ed aziende modello.

Rientra nelle previdenze di cui al punto d) l'istituzione in Verbania di una Centrale del latte, vantaggiosa non solo per la zona dell'Alto Verbano ma anche per le regioni limitrofe del Cusio e dell'Ossola. Attualmente i maggiori produttori sono costretti ad inviare il prodotto a Novara e solo considerando l'aggravio rappresentato dalle spese di trasporto risultano evidenti i benefici che deriverebbero dalla creazione in luogo d'una Centrale del latte.

Altra questione connessa con l'agricoltura è quella relativa alla pesca, attualmente intralciata dalla inverosimile sopravvivenza di taluni diritti feudali la cui estinzione è stata oggetto di varie proposte di legge, rimaste sinora allo stato di proposte. Ne è stata in questi giorni presentata una ennesima, specificatamente per l'estinzione dei diritti feudali di pesca sul Lago Maggiore. Una volta varata questa legge, l'istituendo Ente potrebbe favorire la costituzione di forme associative per lo sfruttamento del patrimonio ittico del Lago Maggiore.

La serie di iniziative sin qui elencate contribuirebbe non solo al risanamento della economia montana, ma anche a ridurre la disoccupazione che nella zona investe il 7-8 per cento della popolazione residente, ed a ridurre l'emigrazione in Svizzera, ove i nostri lavoratori sono costretti per fame ad accettare lavoro a condizioni di super-sfruttamento.

La disoccupazione grava soprattutto nel settore industriale, per un complesso di cause che sono state esaminate nella relazione allegata ad un progetto di legge di recente presentazione, relativo alla istituzione della zona industriale del Verbano. Detta istituzione porterebbe al quasi totale risanamento della economia industriale nelle zone del Verbano e del Cusio, ma non sarebbe tuttavia sufficiente ad affrontare il medesimo problema in certi territori estremamente disagiati come la Val Cannobina. Risolutiva agli effetti della economia di questa zona, nonché proficua

in senso più alto per l'intera provincia, potrebbe essere l'attuazione del progettato impianto idroelettrico della Val Cannobina che darebbe una produzione annua prevista in 70 milioni di chilowatt-ore.

Al finanziamento dell'Ente, secondo l'articolo 4 della presente proposta, si provvede anzitutto con la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo; ciò è conseguenza di quanto stabilito dall'articolo 2, che attribuisce all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Alto Verbano lo scopo di provvedere alle opere e in genere a tutti gli adempimenti che per legge sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di cura soggiorno e turismo, e del successivo articolo 3, che contempla la concessione a tutti i comuni dell'Alto Verbano del riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo. La legge 15 aprile 1926, n. 765, prevede che tale qualifica, e la conseguente istituzione delle relative Aziende autonome, compete alle località la cui economia sia condizionata dal concorso dei forestieri, e che ovviamente posseggano idonee attrattive naturali. Non vi è dubbio quindi che tutti i comuni dell'Alto Verbano presentino i requisiti richiesti, anche se finora soltanto uno è in possesso del riconoscimento di legge.

Ma sarebbe al momento inopportuna la concessione della qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo ai singoli comuni, perché il sorgere di altrettante Aziende autonome finirebbe per nuocere al più razionale e sollecito assetto turistico della zona. Al contrario, l'attribuzione all'Ente della competenza per gli adempimenti devoluti dalle disposizioni vigenti alle Aziende autonome, determinerà un indirizzo unitario più rispondente alle necessità che emergono dalla situazione in atto. Né questo riconoscimento collettivo è in contrasto col disposto della legge sopracitata che, all'articolo 5, prevede anzi l'eventualità d'attribuire la qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo a gruppi di comuni.

È ovvio che l'attribuzione all'Ente delle sopradescritte competenze comporti anche la devoluzione all'Ente medesimo della quota dell'imposta di soggiorno, d'ordinario attribuita alle Aziende autonome.

La proposta di legge prevede inoltre un contributo dello Stato per lire 20 milioni annui, oltre naturalmente ai contributi previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, relativa ai provvedimenti a favore dei territori montani.

Sono previsti ancora contributi volontari della provincia, dell'Ente provinciale per il turismo, dei comuni, nonché contributi obbligatori a carico delle società ed imprese industriali e commerciali della zona. È persino superfluo chiarire che i benefici derivanti della valorizzazione dell'Alto Verbano si ripercuoteranno con immediatezza sull'industria e sul commercio locali, sui quali incombe pertanto l'obbligo di contribuire a detta valorizzazione. La misura del contributo potrà venire stabilita in accordo con le organizzazioni di categoria interessate.

Alla gestione dell'Ente provvede un Consiglio d'amministrazione di cui fanno parte anzitutto i sindaci dei comuni dell'Alto Verbano, nonché un rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

La loro presenza corrisponde all'ovvia considerazione che, dovendo l'Ente occuparsi di problemi locali, non può prescindere dalla necessità di valersi della collaborazione dei più qualificati rappresentanti degli Enti locali.

Al Consiglio partecipano inoltre sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori, designati dalle organizzazioni di categoria, nonché tre rappresentanti degli imprenditori industriali, commerciali ed agricoli, anch'essi designati dalle rispettive organizzazioni. Anche queste presenze appaiono indispensabili, non solo per assicurare una struttura democratica dell'Ente, ma perché non è nemmeno concepibile una valorizzazione della zona senza il costruttivo apporto delle categorie più interessate. Completa infine il Consiglio un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

Al Consiglio è demandata l'elezione dei suoi organi esecutivi e del Collegio dei revisori dei conti, mentre il funzionamento dell'Ente è previsto mediante l'impiego di personale comandato dipendente dai comuni o da altri Enti pubblici della zona.

Infine, la durata dell'Ente è stabilita in venti anni, dopo di che il suo patrimonio sarà trasferito agli Enti locali interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Alto Verbano con sede in Verbania.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

L'Ente provvede ai seguenti scopi:

a) alla valorizzazione delle risorse naturali della zona dell'Alto Verbano;

b) al miglioramento dell'attrezzatura turistica della zona, promuovendo ed incrementando la costruzione di nuovi nuclei edilizi, alberghi, pensioni, altri edifici ed opere che al detto scopo possano concorrere;

c) alla redazione e coordinamento di piani regolatori degli abitati ed alla costruzione e sistemazione di strade;

d) alle opere e in genere a tutti gli adempimenti che in virtù del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di cura soggiorno e turismo;

- e) al miglioramento dei servizi di comunicazione tra i centri abitati della zona;
- f) allo sviluppo industriale ed agricolo della zona.

ART. 3.

Al territorio dell'Alto Verbano, comprendente i comuni di: Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo-Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Miazza, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona, Verbania e Vignone, sono riconosciute agli effetti del regio decreto-legge 15 aprile 1926, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.

ART. 4.

È devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo a termine dell'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739.

L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

- a) con il contributo dello Stato di cui all'articolo 5;
- b) con i contributi a favore dei territori montani previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991;
- c) con i contributi volontari della provincia, dell'Ente provinciale per il turismo, dei comuni di cui all'articolo 3;
- d) con i contributi obbligatori delle società ed imprese commerciali e industriali della zona, in misura da concordarsi con le organizzazioni di categoria;
- e) con i contributi di miglioria a carico dei privati proprietari di beni immobili comunque avvantaggiati da opere di pubblica utilità compiute dall'Ente;
- f) con i proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati dall'Ente;
- g) con ogni altro contributo assegnato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

ART. 5.

All'Ente sarà corrisposto un contributo annuo dello Stato di lire 20 milioni a partire dall'esercizio 1957-58. Tale contributo sarà imputato al capitolo n. 499 della spesa del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1957-58.

ART. 6.

Sono organi dell'Ente, il Consiglio d'amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente.

ART. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

- a) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Novara;
- b) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Novara;
- c) dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 3 o di loro rappresentanti permanenti;
- d) di sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori, designati dalle organizzazioni di categoria esistenti.
- e) di tre rappresentanti dell'impresa industriali, commerciali e agricole, designati dalle organizzazioni di categoria esistenti.

I membri del Consiglio di amministrazione debbono essere residenti nei comuni interessati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

ART. 9.

La Giunta esecutiva è composta:

- a) del presidente e del vicepresidente del Consiglio d'amministrazione;
- b) di tre membri eletti dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno.

ART. 10.

Il Consiglio d'amministrazione procede alla nomina di un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di due supplenti. I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 11.

Il Consiglio d'amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità. Lo statuto ed i regolamenti predetti e le eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.

ART. 12.

Al funzionamento dell'Ente si provvede con personale comandato dipendente dai comuni o da altri Enti pubblici della zona.

ART. 13.

L'approvazione dei progetti delle opere intraprese dall'Ente equivale a dichiarazioni di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni che si rendessero necessarie si osservano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 14.

Con la cessazione dell'Ente, non oltre 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai comuni ed agli altri Enti direttamente interessati, secondo le modalità da stabilirsi, su proposta del Consiglio d'amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.